

REGOLAMENTO (CEE) N. 1594/72 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1972

che modifica il regolamento n. 282/67/CEE e il regolamento (CEE) n. 189/68 relativi ai semi oleosi che sono stati oggetto d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,considerando che il regolamento n. 282/67/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1967, relativo alle modalità d'intervento per i semi oleosi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1477/71 ⁽⁴⁾, nonché il regolamento (CEE) n. 189/68 della Commissione, del 16 febbraio 1968, relativo a talune modalità di commercializzazione dei semi oleosi acquistati dagli organismi d'intervento ⁽⁵⁾, prevedono l'applicazione di maggiorazioni e diminuzioni per i semi offerti all'intervento o venduti dagli organismi d'intervento e non corrispondenti alla qualità tipo ;considerando che le maggiorazioni e diminuzioni attuali mettono in una posizione di svantaggio i semi di migliore qualità ; che per evitare tale inconveniente occorre modificare il sistema vigente prevedendo maggiorazioni e diminuzioni soltanto per il tenore di olio dei semi il cui peso sia calcolato in conformità del metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1204/72 della Commissione, del 7 giugno 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi ⁽⁶⁾ ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 7 del regolamento n. 282/67/CEE è sostituito dal seguente :

« Il prezzo da pagare al venditore è il prezzo valido il giorno della consegna stabilito conformemente all'articolo 6, per merce resa non scaricata al magazzino il cui peso è stato determinato in conformità del metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1204/72, tenendo conto della maggiorazione o della diminuzione di cui all'allegato I ».

Articolo 2

L'allegato I del regolamento n. 282/67/CEE è sostituito dalla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 3

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 189/68 è sostituito dal seguente testo :

« 2. Qualora i semi offerti non siano della qualità tipo per la quale sono fissati i prezzi d'intervento, il loro peso è determinato in conformità del metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1204/72 e al relativo prezzo è applicata la maggiorazione o diminuzione di cui all'allegato I del regolamento n. 282/67/CEE. »

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1972.

*Per la Commissione**Il Presidente*

S. L. MANSCHOLT

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.⁽³⁾ GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 156 del 13. 7. 1971, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 43 del 17. 2. 1968, pag. 7.⁽⁶⁾ GU n. L 133 del 10. 6. 1972, pag. 1.

ALLEGATO I**I. Semi di colza e di ravizzone***Tenore in olio*

Maggiorazione o diminuzione di 0,014 unità di conto per ogni 0,100 kg di olio al di sopra o al di sotto di 42 kg contenuti in 100 kg di semi il cui peso è determinato in conformità del metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1204/72 della Commissione e il cui tenore in olio è adeguato in conseguenza.

II. Semi di girasole*Tenore in olio*

Maggiorazione o diminuzione di 0,023 unità di conto per ogni 0,100 kg di olio al di sopra o al di sotto di 40 kg contenuti in 100 kg di semi il cui peso è stato determinato in conformità del metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1204/72 della Commissione e il cui tenore in olio è adeguato in conseguenza.
